



**REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

**FOGLIO INFORMATIVO**



## **FOGLIO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA ED OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

Il presente Foglio Informativo è redatto nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emesso in data 29 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni, nonché di quanto previsto dal Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - T.U.B.) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti".

Contiene informazioni sull'attività di mediazione creditizia, sulle caratteristiche e sui rischi tipici alla stessa riconducibili, sul soggetto giuridico (Mediatore Creditizio) titolare dell'attività, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Le informazioni contenute nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'Art. 1336 del Codice Civile.

Ciascun Cliente o potenziale Cliente potrà consultare e ritirare copia del presente documento presso ciascun punto operativo aperto al pubblico della REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed accessibile anche dal sito ufficiale <https://reibanqsrl.it>.

Il documento è suddiviso nelle sezioni che seguono e nello stesso REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA potrà essere riportata anche come "REIBANQ SMC" o la "Società" o "mediatore/mediatore creditizio".

- Sez. I Informazioni sulla società di mediazione creditizia
- Sez. II Caratteristiche, limitazioni e rischi tipici della mediazione creditizia
- Sez. III Condizioni di servizio ed economiche della mediazione creditizia
- Sez. IV Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia
- Sez. V Gestione reclami
- Sez. VI Definizioni

### **SEZIONE I - INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

**REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** ha Sede legale in Piazza Alessandro Volta 28 - 22100 Como (CO) CF/P.IVA 01689500039 Registro Imprese Como-Lecco N. CO - 407510 PEC: [reibanqsrl@pec.it](mailto:reibanqsrl@pec.it); è iscritta all'Elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi al N. M533, IVASS N. E000682078, Capitale Sociale: Euro 340.000,00 i. V.  
- PEC : [reibanqsrl@pec.it](mailto:reibanqsrl@pec.it)  
- Sito web: <https://reibanqsrl.it>

**REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** è assicurata per i rischi professionali con appropriata polizza assicurativa.

Sul portale web dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi (OAM) - <https://www.organismo-am.it> - si potranno riscontrare in qualsiasi momento tutti i dati identificativi della **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**, nonché l'elenco di tutti i dipendenti e collaboratori della società abilitati a svolgere attività di contatto e di consulenza con il pubblico.



## **SEZIONE II - CARATTERISTICHE, LIMITAZIONI E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

Il mediatore creditizio è il soggetto che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere attività connesse, strumentali e compatibili alla principale. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti ad apposito elenco tenuto e aggiornato dall'Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria dei Mediatori Creditizi (OAM) previsto dall'art. 128 - undecies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385). La mancata iscrizione in tale elenco e l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia costituisce illecito sanzionato ai sensi dell'art. 140 - bis del TUB (abusivo esercizio dell'attività).

La mediazione creditizia presuppone l'assenza di qualsivoglia rapporto di dipendenza, subordinazione o para subordinazione, sotto qualsiasi forma, tra il soggetto che esercita professionalmente l'attività di mediazione creditizia, da un lato, e l'istituto di credito e/o l'intermediario finanziario e il potenziale Cliente, dall'altro lato. Il mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di banche e/o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della eventuale concessione di finanziamenti, senza che tale attività possa: (i) estrinsecarsi in una garanzia da parte del mediatore creditizio circa l'effettiva disponibilità dell'istituto di credito e/o dell'intermediario finanziario a concedere il finanziamento al potenziale cliente; (ii) creare un affidamento in capo al potenziale cliente o l'effettiva erogazione del finanziamento, posto che ogni valutazione e/o approfondimento - anche di merito creditizio - è caso per caso, demandata ai competenti organi dell'istituto di credito e/o dell'intermediario finanziario e non al mediatore creditizio.

La mediazione creditizia prevede sia un'attività di consulenza che un'attività di raccolta delle richieste di finanziamento formulate dal potenziale Cliente (previa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/GDPR 2016/679) e trasmissione di tali richieste agli istituti bancari e/o agli intermediari finanziari: il mediatore dovrà consegnare al cliente la propria modulistica informativa, l'avviso, la modulistica precontrattuale e la contrattualistica per una consapevole sottoscrizione del contratto di mediazione. Il mediatore può operare a) "in convenzione", ovvero sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tal caso, al cliente viene consegnato, il foglio informativo relativo ai prodotti e ai servizi offerti dalla banca/intermediario finanziario e le Guide nonché il documento contenente i Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura; b) "fuori convenzione" con banche e intermediari finanziari con cui non sono state definite procedure specifiche e si rimanda alla normativa vigente, lasciando alla banca/intermediario finanziario, l'onere di fornire al cliente comunicazioni degli eventuali oneri a carico dello stesso, così come fornire i propri fogli informativi sui prodotti offerti. In tal caso il mediatore è tenuto a consegnare il documento contenente i Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura. L'elenco completo delle banche ed intermediari finanziari convenzionati con **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** è disponibile presso gli uffici operativi della società.

## **SEZIONE III - PRINCIPALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ECONOMICHE**

Il servizio fornito ai potenziali clienti da **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**, di norma è con vincolo di esclusiva, revocabile in qualsiasi momento, ma soggetto ad eventuali penali in alcuni casi. Le convenzioni con banche ed intermediari



finanziari sono stipulate da **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** senza obblighi di esclusiva e prevedono, di norma, una commissione a favore di **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**, la cui misura viene determinata in funzione di variabili quali la tipologia di prodotto/servizio oggetto di mediazione e relativi importi per singola pratica o per volumi annui veicolati verso una banca/intermediario finanziario, commissioni che possono variare per ciascuna banca e/o intermediario finanziario convenzionato.

Si informa che l'importo delle eventuali commissioni e delle spese poste a carico del cliente che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** per l'attività svolta in convenzione è sempre calcolabile all'atto della sottoscrizione del contratto di mediazione. In ogni caso, in relazione ai contratti di credito ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1 lett.g) del TUB, l'importo effettivo delle eventuali commissioni e spese riconosciuta a **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** dalla singola banca o intermediario finanziario sarà comunicata al potenziale cliente in una fase successiva nel modulo denominato "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato" che sarà messo a disposizione del potenziale cliente dalla banca e/o intermediario finanziario. Il Mediatore dunque potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare "per privati", fornisce al cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore ex art. 120 decies, 2° comma del D. Lgs 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche. Tali informazioni possono essere richieste ad **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**, anche agli indirizzi di intestazione.

Qualsiasi compenso che il mediatore percepirà dal Cliente a seguito di positiva concessione del finanziamento, sarà comunicato alla Banca tempestivamente e comunque prima della stipula del finanziamento e sarà ricompreso e nel calcolo del TAEG/ISC (indicatore sintetico di costo) dell'operazione di finanziamento e riportata nella modulistica contrattuale dell'istituto finanziatore.

### Compensi

Nel prospetto che segue, si riportano i compensi spettanti a **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** per i servizi e l'attività svolta:

<b>Provvigione dovuta dal Cliente (anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo, minore o maggiore, di quello indicato nel contratto di mediazione e/o a condizioni diverse o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato).</b>	<b>% (percentuale massima) sull'importo deliberato.</b>
• 1. Mutui a consumatore privato	3%
• 2. Prestiti Personali/Cessioni del quinto e Delegazioni di pagamento, a consumatore privato	12,00%
• 3. Prodotti Business e Corporate	5,00%
• <b>Spese documentate</b> a carico dei Clienti, indipendentemente dalla conclusione del contratto	Fino ad un massimo di € 500,00*
• <b>Spese di istruttoria</b> *	Fino a un massimo di € 500,00
• <b>Penali</b>	75% della provvigione di mediazione (minimo € 1.000,00)



\* Si precisa quindi che le provvigioni saranno richieste solo al "buon fine".

L'eventuale provvigione che **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** dovesse percepire dalla banca o dell'Intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione dal compenso autonomo corrisposto dal cliente a **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** per i servizi di mediazione creditizia prestati.

**Penali** - Possono essere previste delle penali nelle seguenti ipotesi: - revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza salvo quanto previsto per il diritto di recesso; - rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato; - errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente; - consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta; - falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia; - violazione del patto di esclusiva.

#### **SEZIONE IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

##### **Durata**

Il contratto di Mediazione Creditizia ha efficacia dal momento della sottoscrizione da entrambe le parti e a seguito dell'identificazione ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio. L'incarico viene affidato dal Cliente per 90 o 180 giorni, salvo proroghe concordate. Potrà ritenersi cessato anticipatamente ad esempio ad ottenimento dell'esito della pratica di finanziamento. Alla scadenza non ci sarà necessità di alcuna comunicazione.

##### **Finalità del contratto di mediazione creditizia**

Il contratto di mediazione creditizia è volto alla messa in contatto del cliente potenziale con il finanziatore proponente per il prodotto in linea con le esigenze manifestate dal cliente.

##### **Modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico di mediazione creditizia**

L'incarico viene conferito al mediatore in forma scritta.

##### **Diritti del Cliente**

Il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare copia del presente "Foglio Informativo", datato ed aggiornato, contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Il Foglio informativo è esposto nei locali aperti al pubblico del mediatore creditizio. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza detto documento va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sarà accessibile alla Clientela anche dal sito di **REIBANQ SRL SMC** (<https://reibanqsrl.it>) nella sezione Trasparenza.



Il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare il foglio “Avviso alla Clientela” sulle principali norme di trasparenza in vigore, datato e aggiornato. L'avviso è esposto nei locali aperti al pubblico e nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza detto documento va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sarà accessibile alla Clientela anche nel sito ufficiale di **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** (<https://reibanqsrl.it>) nella sezione Trasparenza.

Nel caso di offerta fuori sede, il mediatore creditizio deve consegnare al Cliente il presente “Foglio Informativo”, contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione contratto di mediazione. Stessa cosa per il foglio “Avviso alla Clientela”. Il mediatore acquisisce dal Cliente una attestazione di avvenuta consegna, che conserva agli atti. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

Il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, un testo del contratto di mediazione, comprensivo del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, per una ponderata valutazione dello stesso. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla sottoscrizione dello stesso. Questo diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni.

Il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare il foglio contenente l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati.

Una volta concluso il contratto il Cliente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento, una copia del contratto di mediazione creditizia in forma scritta, comprensivo del documento di sintesi.

**REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del Cliente, limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, fornisce al medesimo informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto di mediazione creditizia e secondo le modalità indicate nel Contratto, con indicate le eventuali penali. Ha il diritto, se riveste il ruolo di Consumatore, di ripensamento e quindi di recedere senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del contratto. La comunicazione andrà inviata a **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** a mezzo lettera raccomandata A/R sede Piazza Alessandro Volta 28 - 22100 Como (CO) o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [reibanqsrl@pec.it](mailto:reibanqsrl@pec.it)

### **Obblighi del Cliente**

Il Cliente dovrà:

- Consegnare al Mediatore tempestivamente tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne la Società **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta o non

aggiornata; ed è l'unico responsabile della veridicità e completezza dei dati verso il Mediatore ma anche l'ente finanziatore

- Fornire tempestivamente al Mediatore la documentazione che eventualmente verrà richiesta durante la validità dell'incarico ed è l'unico responsabile della veridicità e completezza dei dati verso il Mediatore ma anche l'ente finanziatore;
- Dichiarare espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare;
- Dichiarare che i dati, le notizie e i documenti da lui forniti siano veritieri, completi autentici e aggiornati e nel caso aggiornare gli stessi durante la validità dell'incarico di mediazione;
- Comunicare tempestivamente al Mediatore eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che possa incidere sulla propria capacità di adempiere alle obbligazioni da assumere.

### **Obblighi del Mediatore Creditizio**

Il Mediatore ha l'obbligo di:

- Fornire al cliente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 ed acquisire il consenso scritto sul trattamento dei Dati da parte dello stesso cliente;
- Mettere a disposizione del Cliente tutte le informative precontrattuali proprie al momento del contatto con lo stesso e durante lo svolgimento dell'incarico, nonché tutte le informative precontrattuali dell'istituto finanziatore convenzionato;
  - Predisporre l'incarico di mediazione per iscritto e acquisire copia sottoscritta dalle parti;
- Procedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007);
- Dare corso all'incarico sottoscritto con il Cliente (salvo vi siano i presupposti normativi e di reale sostenibilità);
  - Conformarsi a principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
  - Rispettare il segreto professionale;
- Svolgere l'attività di prima istruttoria adeguata al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- Assicurarsi che i propri collaboratori e dipendenti comunichino al Cliente, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e con **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** che essi rappresentano.

### **SEZIONE V - RECLAMI**

Il cliente può presentare reclamo a **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: **REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA** – Ufficio Reclami – Piazza Alessandro Volta 28 -22100 Como (CO) o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [reibanqsrl@pec.it](mailto:reibanqsrl@pec.it).

Il reclamo dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- Nominativo/denominazione e recapiti del Cliente
- Data del contratto di mediazione
- Riferimenti delle persone incaricate con le quali si è entrati in contatto
- Motivazione del reclamo
- Richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio.

Il reclamo verrà trattato entro 30 giorni dal ricevimento. Prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria, cliente Consumatore può, in taluni casi, esperire il tentativo di conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria. Tutte le informazioni relative alla procedura sono disponibili al sito web [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Il Cliente e il mediatore, possono, anche successivamente alla sottoscrizione del mandato di mediazione, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

***Si precisa che il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con il Mediatore, in quanto strumento non rivolto a tale categoria di intermediari del credito.***

Foro competente: per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il foro di Como, ad eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale), poiché in tal caso sarà competente il Foro Generale del Cliente.

- **Mediatore creditizio:** Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **Cliente:** Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio. Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **Finanziamento:** Si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: Mutui ipotecari, Prestiti Personali Cessioni del V dello stipendio/pensione e Prestiti con delegazione di pagamento.
- **Locale aperto al pubblico:** Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Intermediari Finanziari:** Società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano quelle relative alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in apposito elenco tenuto ed aggiornato dalla Banca d'Italia.
- **TAEG:** Tasso Annuo Effettivo Globale è il costo globale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La legge n. 262/05 stabilisce con l'art. 13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo. Tecniche di comunicazione a distanza: Tecniche di contatto della clientela, diverso dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.
- **OAM:** Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti e dei Mediatori creditizi e di vigilanza





degli stessi, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n 141. L'OAM ha personalità giuridica di diritto privato, nella forma di associazione senza finalità di lucro, dotata di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria.

➤ **T.U.B.:** Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia reso in vigore con un decreto legislativo del 1993. Il Testo Unico Bancario disciplina le attività delle banche e vigila su di esse; tra i suoi ruoli vi è quello di regolamentare i rapporti tra istituzioni bancarie e finanziarie ed il cliente.

➤ **I.S.C.:** rappresenta il costo annuo indicativo di un conto corrente, viene espresso con un valore in euro.

